m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000122.18-06-2024

COMUNE DI ARONA N. prot. 0029838 del 28/06/2024 12:11 Tit. 01 Cl. 06

Il Ministro dell'istruzione e del merito

VISTO l'articolo 33, comma 5, della Costituzione;

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

VISTA la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea;

VISTA la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli "*Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni*";

VISTA la Legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'Ordinamento della professione di Perito Agrario, così come modificata ed integrata dalla legge del 21 febbraio 1991, n. 54;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*";

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente "*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*" ed in particolare il Titolo III;

VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*" e, in particolare, l'articolo 17;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" e, in particolare, l'articolo 9, comma 6;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*" ed in particolare l'articolo 1, comma 52;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante "*Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*", ed in particolare l'articolo 45;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante "*Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2, secondo cui "*1. qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale*";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", e, in particolare, l'art. 6, comma 4, il quale prevede che: "*Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.*";

VISTA la legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", e, in particolare, l'art.6, comma 8bis, primo periodo, il quale dispone che "*Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023*";

VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante "*Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale*" che all'art. 7 ter riporta che "*Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023 anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito*";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 2024, n. 18, recante "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", e, in particolare, l'art 6, comma 3, il quale dispone che *"Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge."*;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per*

l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante "*Disciplina dell'imposta di bollo*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, "*Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'articolo 1 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425"* ed in particolare l'articolo 15, comma 8, il quale dispone che "*Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo";*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante "*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*", e particolare l'articolo 55, così come modificato dall'articolo 1, comma 52, della legge n. 107/2015;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal D.P.R. 31 luglio 2017, n. 134, "*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*" ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, "*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*" e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori - I.T.S.-, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 631, della legge n. 296/2006;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 marzo 1993, n. 168, recante "*Regolamento per gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario*", il quale, all'articolo 1, comma 1, dispone che gli Esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con Ordinanza del Ministro della Pubblica Istruzione, d'ora in avanti denominato "*Regolamento*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "*Disciplina delle classi di laurea*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n 270, "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione dell'articolo 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'articolo 4, comma 5 e l'articolo 5, comma 9;

VISTO il Regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attività

tecnico-agricola subordinata approvato dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati il 14 gennaio 2011, aggiornato ed integrato il 18 aprile 2023 (delibera n. 19/2023);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito*";

VISTO il decreto del Direttore generale degli Ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali ed ai Sovrintendenti delle province di Trento e Bolzano;

VISTO il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di Perito Agrario, Perito Industriale, Geometra ed Agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;

VISTO il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca – Direzione Generale per lo Studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore – con nota n.7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;

VISTA la nota n. 0000170 del 15 febbraio 2024, inviata anche alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale il Collegio nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati ha chiesto al Consiglio Universitario Nazionale di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di integrare l'elenco delle lauree di cui al D.P.R. n. 328/2001 per l'accesso agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario laureato;

VISTA la successiva nota n. 0000244 del giorno 1° marzo 2024, inviata anche alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale il Collegio nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati ha inviato al Consiglio Universitario Nazionale l'integrazione dell'elenco delle lauree indicato nella precedente nota n. 0000170 del 15 febbraio 2024 sopracitata;

RITENUTO di consentire ai candidati Periti agrari, in possesso delle lauree per le quali il suddetto Collegio nazionale ha richiesto il parere del Consiglio Universitario Nazionale e per i quali sussistano i requisiti e le condizioni di cui alla presente Ordinanza, l'ammissione con riserva agli esami di Stato di cui sopra, data l'esigenza, nelle more della formulazione del predetto parere, di emanare le Ordinanze Ministeriali di indizione degli esami di Stato di abilitazione alla libera professione di Geometra e Geometra laureato, Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Perito industriale e Perito industriale laureato, Perito agrario e Perito agrario laureato;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito 11 giugno 2024, n. 117, con il quale sono state disposte le modalità di svolgimento degli esami di Stato della sessione 2024 di abilitazione all'esercizio delle professioni di Agrotecnico e Agrotecnico laureato, Geometra e Geometra laureato, Perito agrario e Perito agrario laureato, Perito industriale e Perito industriale laureato;

RITENUTO di disciplinare, in osservanza delle disposizioni sopracitate, l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle suddette professioni;

ACQUISITI i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo tecnico, del Collegio Nazionale interessato, ed acquisita, altresì, la disponibilità dello stesso alla realizzazione della sessione d'esame

ORDINA

Art. 1

(Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario e di Perito agrario laureato per la sessione 2024)

1. È indetta, per l'anno 2024, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario e di Perito agrario laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

   a) **candidato Perito agrario**: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore "*Tecnologico*", indirizzo "*Agraria, Agroalimentare e Agroindustria*" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente Ordinanza;
   b) **candidato Perito agrario laureato**: il candidato in possesso di:
      - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente Ordinanza;
      - laurea di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
      - ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E, allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione d'esame – da svolgersi secondo il programma riportato nell'Allegato B alla presente Ordinanza - è unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2
(Requisiti di ammissione)

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati Periti agrari in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore "*Tecnologico*", indirizzo "*Agraria, Agroalimentare e Agroindustria*" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda:

   A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalità di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei 18 mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'articolo 6 del 7 agosto 2012, n. 137;

   B – abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalità stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le università, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalità disposte dall'articolo 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un Perito Agrario o un Dottore in Scienze Agrarie o Forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio oppure lo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434 così come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

D - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento sul Tirocinio, approvato dal Collegio nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.P.R. 137/2012, un tirocinio presso lo studio di un libero professionista iscritto negli Albi delle categorie tecnico scientifiche;

E – abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento sul Tirocinio approvato dal Collegio Nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, mansioni inerenti alle competenze previste dall'articolo 2 della legge 434/68 così come modificata dalla legge 54/1991 e dalle leggi speciali presso istituzioni pubbliche, Enti pubblici e privati, società e imprese della filiera agricola, agroalimentare, del verde privato e pubblico e dell'ambiente, società di cooperative di servizi che operano nei settori della manipolazione degli alimenti, aziende agrarie, imprese e cooperative commerciali di prodotti agricoli, del verde;

F – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento sul Tirocinio approvato dal Consiglio Nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

G – siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici Superiori – I.T.S. - di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 - ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento sul Tirocinio approvato dal Collegio nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137- purché il percorso formativo frequentato, inerente all'Area tecnologica Nuove tecnologie per il Made in Italy/ambito Sistema Agroalimentare, sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attività libero professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi di istruzione secondaria di cui al comma 1 del presente articolo, della specializzazione di Enotecnico attivata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze il 24 aprile 2012.

2. Alla sessione d'esame sono ammessi, altresì, i candidati Periti Agrari Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:

A - diploma universitario triennale di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente Ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente Ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui

all'articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

C – lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, così come riportate nella Tabella E, allegata alla presente Ordinanza, nonché i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009.

3. Sono ammessi **con riserva**, nelle more dell'acquisizione del parere del Consiglio Universitario Nazionale, di cui alle premesse alla presente Ordinanza, in merito alla loro ammissibilità ai fini dell'accesso agli esami di Stato, i candidati in possesso delle lauree L 15-Scienze del turismo; L Gastr- scienze, colture e politiche enogastronomiche per il benessere; LM 49-scienze del turismo; LM 60-scienze della natura e dell'uomo, 68/S scienze della natura.
4. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvederà ad inviare in tempo utile alle Commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.

Art. 3
(Calendario, sede e prova d'esame)

1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario e Perito agrario laureato consistono, per la sessione 2024, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale. Il calendario della sessione d'esame è di seguito indicato:

   - **19 novembre 2024, ore 8.30**: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei rispettivi Ordini nazionali;
   - **20 novembre 2024, ore 8.30**: prosecuzione della riunione preliminare;
   - **21 novembre 2024, ore 8.30**: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami;
   - **26 novembre 2024, ore 8.30**: inizio della prova orale.
2. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio Nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
3. Non è consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio/Collegio Nazionale.
4. La prova orale verte sugli argomenti di cui all'Allegato B alla presente Ordinanza e deve consentire alla Commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilità richieste per lo specifico profilo professionale.
5. La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati al giorno per almeno 5 giorni a settimana, ove possibile.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (articolo 11, commi 8 e 9, del *Regolamento*).
7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla sessione d' esame.
8. L'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario e Perito agrario laureato è conseguita solo da parte dei candidati che riportino nella prova orale una valutazione di almeno 60/100.

Art. 4
(Domanda di ammissione alla sessione d'esame)

1. La domanda di ammissione alla sessione d'esame, sulla quale va apposta marca da bollo da €16,00, va presentata utilizzando il modello riportato nell'Allegato A alla presente Ordinanza. A corredo della domanda occorre allegare la documentazione indicata nel successivo articolo 5. La presentazione di più di una domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
2. I candidati con disabilità devono, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la sussistenza delle "*condizioni personali richieste*".
3. I candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame. L'adozione delle suddette misure è stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata.
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati sono trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformità alle disposizioni di legge. Il candidato può, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 5
(Documentazione da allegare alla domanda di ammissione)

1. Alla domanda di ammissione alla sessione d'esame devono essere allegati i seguenti documenti:
   a) curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
   b) eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
   c) ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli Esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);
   d) fotocopia non autenticata di un documento di identità (articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
   e) elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 6
(Modalità di presentazione della domanda di ammissione – Termine – Esclusioni)

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale/Concorsi ed Esami, la domanda di ammissione alla sessione d'esame, unitamente ai documenti di cui all'articolo 5, al Collegio di appartenenza ovvero al Consiglio Nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati, il quale provvederà agli adempimenti previsti dall'articolo 7 della presente Ordinanza.
2. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza secondo una delle seguenti modalità:
   a. tramite Posta Elettronica Certificata – PEC (fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC);
   b. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante, cui compete la spedizione).
2. Non sono ammessi alla prova d'esame i candidati che abbiano spedito la domanda di ammissione corredata dai documenti di cui all'articolo 5 oltre il termine di scadenza stabilito

quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall'articolo 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

3. L'esclusione può avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
4. A norma dell'articolo 12 del *Regolamento* le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'articolo 2 della presente Ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento della prova, le Commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l'annullamento della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.

Art. 7
(Adempimenti dei Collegi)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Collegi provinciali o territoriali verificano la regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano al Ministero dell'istruzione e del merito, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it ed al Collegio Nazionale:

   a) **entro e non oltre i successivi quaranta giorni, il numero** dei candidati in possesso dei requisiti, anche in corso di maturazione, ai fini della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;

   b) **entro e non oltre trenta giorni** dall'invio della comunicazione di cui alla precedente lett. a), i Collegi provinciali o territoriali trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo dgosv@postacert.istruzione.it **un unico elenco nominativo**, in ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere la prova d'esame, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero dell'istruzione e del merito di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi provvedono a formare detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel Registro dei praticanti sia al possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 lettera b vengono indicati, per ciascun candidato:
   a) il cognome e il nome
   b) il luogo e la data di nascita
   c) il titolo di studio
   d) il requisito di ammissione posseduto, di cui all'articolo 2, da indicare con la lettera corrispondente.
3. Nell'elenco di cui al comma 1, lettera b, vanno indicati anche i nominativi dei candidati con requisiti di ammissione ancora in corso di maturazione, a fianco dei quali deve essere apposta anche la dicitura "*Requisito in corso di maturazione*" con la data prevista di acquisizione che, ai sensi dell'articolo 2, non può essere successiva al giorno antecedente la prova d'esame.
4. In calce all'elenco di cui al comma 1 lettera b, datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, deve essere apposta da parte di quest'ultimo attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di compimento di ogni accertamento di competenza.
5. Qualsiasi variazione all'elenco di cui al comma 1 lettera b deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'istruzione e del merito per gli adempimenti di competenza, tramite le modalità di cui sopra.
6. Ogni Collegio/Ordine territoriale, il giorno dell'insediamento della Commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione degli eventuali fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica, ai Presidenti ed agli altri componenti della Commissione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami stessi.

Art. 8
(Adempimenti degli Istituti scolastici)

1. Gli Istituti scolastici non sono coinvolti in alcuna delle attività proprie di ciascuna delle fasi di svolgimento degli esami.

2. Agli Istituti scolastici è affidato il compito di provvedere alla tenuta di tutti gli atti d'esame: gli Istituti sono gli stessi ai quali la Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha affidato il medesimo compito nella precedente sessione d'esami 2023.
3. Gli Istituti provvederanno alla conservazione dei verbali degli esami, che saranno loro inviati a cura dei Presidenti delle Commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti.
4. Gli Istituti scolastici di cui al comma 2 provvederanno altresì alla conservazione dei fascicoli telematici dei candidati, ricevuti da parte del Consiglio Nazionale e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all'espletamento degli esami, al fine di renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti.
5. È compito degli Istituti di cui al medesimo comma 2 rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente gli esami.
6. La Direzione generale competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208 comunicherà a ciascun Presidente di Commissione la denominazione e l'indirizzo PEC dell'Istituto cui inviare i verbali degli esami.

Art. 9
(Attività tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento)

1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'articolo 2 della presente Ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta.
2. L'attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

Art. 10
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel *Regolamento*.

Art. 11
(Delega)

1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, è conferita delega al Direttore Generale della Direzione competente ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208.

La presente Ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara

Firmato digitalmente da
VALDITARA GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ALLEGATO A

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L'ANNO 2024, DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI

PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO

La domanda va compilata in stampatello in ogni sua parte

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _____

nato/a a (città/provincia) _____

il _____, residente in (via/piazza, n. civico, C.A.P., città, provincia)

_____

recapito telefono cellulare_____

indirizzo di posta elettronica _____

chiede di essere ammesso/a a sostenere la prova d'esame prevista per gli esami di Stato - sessione 2024 - di abilitazione all'esercizio della libera professione di

PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO.

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che i dati riportati dal sottoscritto/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'articolo 46 e 47, nonché delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità e falsità negli atti, dichiara:

a. di non aver prodotto, per la sessione 2024, altra domanda di ammissione alla sessione d'esame ad un Collegio diverso da quello di appartenenza [1]
b) di essere iscritto/a nel registro dei praticanti del Collegio di (indicare la provincia) _____
c) di aver conseguito il seguente titolo di studio

   _____

   presso _____

   nell'anno scolastico/accademico _____ con votazione _____

d) di aver svolto il tirocinio nelle seguenti modalità[2]:

   _____

[1] La presentazione, per la sessione 2024, di altra domanda di ammissione ad un Collegio diverso da quello di appartenenza, comporta, in qualsiasi momento, l'esclusione dagli esami (articolo 4, comma 1, della presente Ordinanza Ministeriale).

[2] Indicare una delle modalità di cui all'articolo 2, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale, lettere A, B,C e D. Coloro che siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere E ed F ovvero di uno dei titoli di cui all'articolo 2, comma 2, lettera B, ovvero ancora di una delle lauree di cui al comma 3 dell'articolo medesimo della presente Ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 55, commi 1 e 3, del D.P.R. 5 giugno 2001, n.

_____

_____

_____

_____

In quanto candidato/a con disabilità, dichiara, ai sensi dell'art. 39 Legge n. 448/1998[3]

_____

_____

_____

_____

In quanto candidato/a con DSA, chiede di poter usufruire dei seguenti strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi, come da documentazione allegata[4].

_____

_____

_____

_____

Si allegano i seguenti documenti:

- curriculum in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, relativo all'attività professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
- eventuali pubblicazioni di carattere professionale
- ricevuta del versamento di euro 49,58 dovuta all'Erario quale tassa di ammissione agli esami[5]
- fotocopia non autenticata del documento di identità[6]
- elenco in carta semplice, firmato dal/dalla sottoscritto/a, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della presente domanda

Indirizzo di posta elettronica al quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami _____

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami.

Data_____

Firma (per esteso) _____

328 - così come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 citata nelle premesse, anche espletato secondo le modalità indicate dall'articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

[3] I/le candidati/e con disabilità devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). Nella domanda deve essere attestata, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 448/1998, l'esistenza delle "condizioni personali richieste".

4 I/le candidati/e con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) possono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessità, opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento della prova d'esame.

[5] La tassa di ammissione agli esami è dovuta all'Erario ai sensi dell'art. 2, capoverso 3, del D.P.C.M. del 21 dicembre 1990. Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del/della candidato/a).

[6] La fotocopia di un documento di identità è presentata non autenticata ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.

ALLEGATO B

PROGRAMMA D'ESAME

(art. 18 - Decreto Ministeriale 16 marzo 1993, n° 168)

PROVA ORALE

Il colloquio verterà sui diversi aspetti delle competenze previste dal regolamento professionale.

Sarà richiesta, oltre la conoscenza degli aspetti tecnici riguardanti i diversi contenuti, l'illustrazione delle considerazioni economiche e degli aspetti normativi inerenti ai problemi che saranno sottoposti all'analisi dei candidati.

Potranno inoltre essere discussi aspetti tecnici relativi alle pubblicazioni presentate.

TABELLA C

DIPLOMI UNIVERSITARI (Tabella A - decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001)
- Biotecnologie agro-industriali - Economia ed amministrazione delle imprese agricole - Economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente - Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura - Produzioni animali - Produzioni vegetali - Tecniche forestali e tecnologie del legno - Viticoltura ed enologia

TABELLA D

CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 509/1999)	**CLASSI DELLE LAUREE IN: (Decreto ministeriale 270/2004)**
1 - Biotecnologie 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile e ambientale 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali	L-2 Biotecnologie L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-7 Ingegneria civile e ambientale L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale L- 25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

TABELLA E

CLASSI DI LAUREA RITENUTE ASSORBENTI RISPETTO AI TITOLI, ELENCATI NELLA TABELLA D, DI CUI AL DPR 328/2001, ART. 55, COMMA 2, LETTERA C)

Laurea specialistica DM 509/1999	**Laurea magistrale DM 270/2004**
6/S Biologia	LM-6 Biologia
7/S Biotecnologie agrarie	LM-7 Biotecnologie agrarie
8/S Biotecnologie industriali	LM-8 Biotecnologie industriali
9/S Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche	LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
62/S Scienze chimiche	LM-54 Scienze chimiche
69/S Scienze della nutrizione umana	LM-61 Scienze della nutrizione umana
3/S Architettura del paesaggio	LM-3 Architettura del paesaggio
4/S Architettura e ingegneria edile	LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
54/S Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale	LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale
28/S Ingegneria civile	LM-23 Ingegneria civile LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi LM-26 Ingegneria della sicurezza
38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio
64/S Scienze dell'economia	LM-56 Scienze dell'economia
83/S Scienze economiche per l'ambiente e la cultura	LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura
84/S Scienze economico-aziendali	LM-77 Scienze economico-aziendali
77/S Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
78/S Scienze e tecnologie agroalimentari	LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
74/S Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali	LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
68/S Scienze della natura	LM-60 Scienze della natura
82/S Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche	LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali